



ridefiniamo / l'assicurazione

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) /

Assicurazione contro gli abusi di fiducia

Edizione 11.2014

Sommario

La vostra assicurazione contro gli abusi

di fiducia in sintesi 3

A Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

A 1 Oggetto dell'assicurazione. 5

A 2 Estensione della copertura assicurativa 5

A 3 Persone di fiducia 5

A 4 Imprese assicurate. 5

A 5 Validità temporale 6

A 6 Validità territoriale 6

A 7 Esclusioni 6

B Sinistri

B 1 Prestazioni 7

B 2 Franchigia 7

B 3 Avviso di sinistro e obblighi d'informazione . . . 8

C Disposizioni varie

C 1 Inizio e scadenza del contratto 8

C 2 Aggravamento e diminuzione del rischio 8

C 3 Eliminazione di un pericolo 9

C 4 Violazione degli obblighi contrattuali
o dell'obbligo di notifica 9

C 5 Premio 9

C 6 Cessione di diritti 9

C 7 Diritto di regresso 9

C 8 Protezione dei dati. 9

C 9 Liechtenstein. 9

C10 Diritto applicabile e foro competente 9

C11 Sanzioni 9

La vostra assicurazione contro gli abusi di fiducia in sintesi

L'essenziale in breve

Chi è l'assicuratore?	La compagnia di assicurazione è AXA Assicurazioni SA, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (in seguito «AXA»), una società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.
Quale assicurazione comprende il contratto?	Con l'assicurazione contro gli abusi di fiducia, AXA offre alle persone fisiche e giuridiche o alle società di persone una copertura assicurativa per i danni patrimoniali da esse subiti a seguito di reati o di altri atti intenzionali commessi da persone di fiducia o da terzi esterni, oppure laddove esse siano tenute a un risarcimento per tali danni.
Quali persone sono assicurate?	L'assicurazione copre i dipendenti, ivi inclusi apprendisti / praticanti, le persone incaricate della direzione o della vigilanza dell'impresa (ad es. consiglio direttivo, gerente, membri del consiglio di amministrazione, membri del consiglio di fondazione) dello stipulante, nonché le sue società affiliate incluse nell'assicurazione (imprese assicurate). L'assicurazione copre anche i soggetti terzi che operano su incarico delle imprese assicurate.
Quale copertura è fornita dall'assicurazione?	L'assicurazione copre i danni patrimoniali che insorgono alle imprese assicurate – arrecati da persone di fiducia; – laddove esse siano tenute a un risarcimento nei confronti di un soggetto terzo; – causati da terzi esterni a seguito di frode, falsità in documenti o soppressione di atti; – causati da terzi esterni a seguito di interventi diretti, illeciti e mirati sui sistemi IT; – a seguito di rivelazione di segreti aziendali e commerciali.
Quali danni sono assicurati?	L'assicurazione copre i danni patrimoniali e i costi per la ricostruzione dei dati, la valutazione del danno e la procedura giudiziale.
Quali prestazioni sono assicurate?	Indennizzo del danno patrimoniale – in caso di identificazione degli autori; – in caso di sospensione del procedimento penale o proscioglimento, qualora il danno subito sia ascrivibile con preponderante probabilità a una persona di fiducia assicurata; – causato da un terzo esterno.
Che cosa è escluso dall'assicurazione?	La copertura assicurativa prevede limitazioni in determinati ambiti. L'assicurazione non copre tra l'altro – i danni causati da persone di fiducia che detengono una partecipazione finanziaria nelle imprese assicurate in misura superiore al 15%; – gli atti commessi da persone di fiducia, dopo che gli incaricati della direzione o della vigilanza dell'azienda erano venuti a conoscenza del fatto che le stesse avevano già commesso atti illeciti in precedenza; – pene convenzionali, multe, sanzioni pecuniarie; – danni patrimoniali indiretti (fatta salva la disposizione A 2.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione).
Quali disposizioni trovano applicazione per la somma assicurata e i massimali?	L'entità della somma assicurata e dei massimali è riportata nell'offerta e/o nella polizza. Gli importi ivi menzionati sono intesi come garanzia unica per anno di assicurazione.
Quale regolamentazione trova applicazione per la franchigia?	L'entità della franchigia è riportata nell'offerta e/o nella polizza. Lo stipulante si assume la franchigia per ogni singolo evento. La franchigia si riferisce anche alle spese.
Dove e quando è valida l'assicurazione?	L'assicurazione è valida in tutto il mondo.
Quando inizia e quando finisce la copertura assicurativa?	L'inizio e la fine della copertura assicurativa sono riportati nell'offerta e/o nella polizza.

Cosa succede alla scadenza del contratto?

Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, a meno che una delle parti contraenti non lo disdica entro i termini previsti.

Cosa bisogna sapere in merito al premio e al pagamento del premio?

Il premio è riportato nell'offerta e/o nella polizza ed è dovuto anticipatamente il primo giorno di ogni anno di assicurazione. In caso di pagamento rateale del premio, AXA applica un apposito supplemento.

Quali sono gli obblighi dello stipulante?

Lo stipulante deve ad esempio

- notificare quanto prima il verificarsi di un evento le cui conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione;
- fornire indicazioni veritiere circa il momento, le circostanze e l'entità del sinistro;
- adottare tutte le misure necessarie per ridurre l'entità del danno;
- avanzare richiesta di risarcimento nei confronti dei responsabili del danno o cedere ad AXA la relativa pretesa;
- in presenza di un aggravamento del rischio, darne notifica scritta ad AXA in modo tempestivo, e comunque non oltre la fine dell'anno di assicurazione.

Quali dati vengono elaborati in quale modo da AXA?

Per la preparazione e l'esecuzione del contratto, AXA viene a conoscenza dei seguenti dati:

- dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate di pagamento, ecc.), registrati in banche dati clienti elettroniche;
- dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, perizie, indicazioni dell'assicuratore precedente sull'andamento dei sinistri, ecc.), archiviati nei dossier delle polizze;
- dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati, ecc.), archiviati in sistemi di gestione dei contratti, come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi;
- dati sui pagamenti (data di entrata dei premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in banche dati incasso;
- eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti di accertamento, giustificativi, ecc.), salvati in dossier fisici di sinistri e in sistemi elettronici di gestione dei sinistri.

Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere per tempo i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati devono essere conservati per almeno dieci anni dalla risoluzione del contratto. Per i dati relativi a un sinistro, il termine minimo di dieci anni è calcolato dalla data di liquidazione dello stesso. AXA si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni ricevute.

AXA è autorizzata a procurarsi ed elaborare i dati necessari per l'esecuzione del contratto e per la gestione dei sinistri. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare a coassicuratori, riassicuratori e altri assicuratori interessati, nonché a creditori pignorati, autorità, rappresentanti legali e periti esterni. Inoltre, per far valere eventuali pretese di regresso, le informazioni possono essere trasmesse a terzi civilmente responsabili e al loro assicuratore di responsabilità civile. AXA è autorizzata a notificare a terzi (ad es. alle autorità competenti), a cui aveva confermato l'esistenza della copertura assicurativa, la sospensione, la modifica o la cessazione dell'assicurazione.

I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative.

AXA è autorizzata a rivolgersi a operatori esterni per ottenere informazioni in materia di solvibilità al fine di valutare l'affidabilità creditizia del cliente.

Le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Liechtenstein, allo scopo di semplificare il proprio lavoro amministrativo, si garantiscono reciprocamente l'accesso ai dati di base del cliente, ai dati di base del contratto (eccetto i dati sullo stato di salute), alla panoramica dei sinistri e ai profili cliente allestiti. Ci permetteremo dunque di utilizzare le suddette informazioni per finalità di marketing e per inviarvi messaggi pubblicitari. Se non desiderate ricevere questo tipo di messaggi, vi preghiamo di comunicarcelo chiamando lo 0800 809 809 (telefono AXA 24 ore su 24).

Importante!

Le indicazioni soprariportate hanno carattere esplicativo; ad essere giuridicamente vincolanti sono soltanto le seguenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e le Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) convenute nella polizza su base individuale.

A Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

A1

Oggetto dell'assicurazione

AXA risarcisce i danni patrimoniali arrecati alle imprese assicurate a seguito di reati quali appropriazione indebita, furto, frode, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati o altri atti intenzionali che comportano un obbligo di risarcimento danni ai sensi delle disposizioni di legge in materia di atti illeciti.

I danni patrimoniali sono danni quantificabili in termini pecuniari non riconducibili a un danno corporale o materiale e comprendono anche le spese di ripristino e di riacquisto per la ricostruzione dei dati, nonché i costi per la valutazione del danno e per la procedura giudiziale.

A2

Estensione della copertura assicurativa

AXA fornisce copertura assicurativa per i seguenti danni causati da atti ai sensi della disposizione A1.

1 Danni diretti

Danni patrimoniali arrecati da persone di fiducia alle imprese assicurate.

2 Danni indiretti

Danni patrimoniali subiti dalle imprese assicurate a seguito del fatto che persone di fiducia arrecano direttamente a terzi danni per i quali le imprese assicurate stesse sono tenute a rispondere.

3 Danni fraudolenti

Danni patrimoniali arrecati alle imprese assicurate da parte di terzi esterni esclusivamente a seguito di frode, falsità in documenti o falsificazione di atti, con l'intento di procurare illecitamente a se stessi o ad altri un arricchimento indebito. In questo contesto risultano parimenti assicurati i danni derivanti dall'obbligo di risarcimento delle imprese assicurate nei confronti di un altro soggetto terzo.

4 Danni a seguito di interventi sui sistemi IT

Danni patrimoniali arrecati alle imprese assicurate da parte di terzi esterni a seguito di interventi diretti, illeciti e mirati (quali attacchi di hacker, phishing, pharming) a carico dei sistemi IT delle imprese assicurate.

A tale riguardo, l'assicurazione copre anche

- le spese di ripristino e di riacquisto di software, dati e file danneggiati;
- le spese che le imprese assicurate devono sostenere in aggiunta ai costi consueti per la gestione operativa per proseguire almeno parzialmente le proprie attività.

Le imprese assicurate sono tenute a effettuare una copia di sicurezza dei dati (backup) con frequenza almeno settimanale, impiegando altresì in modo dimostrabile i consueti sistemi di protezione (ad es. software antivirus, firewall) debitamente aggiornati.

5 Danni conseguenti a rivelazione di segreti aziendali e commerciali

Danni patrimoniali subiti dalle imprese assicurate a seguito di trasmissione intenzionale e illecita da parte

di persone di fiducia a terzi non autorizzati di informazioni, procedure e/o sostanze o altri segreti commerciali soggetti a obbligo di segretezza, appartenenti alle imprese assicurate. La copertura comprende anche il mancato guadagno subito dalle imprese assicurate a seguito di rivelazione di segreti aziendali e commerciali.

A3

Persone di fiducia

Si considerano persone di fiducia coloro che, nel momento in cui viene causato il danno,

- 1 operano come dipendenti attivi per imprese assicurate, ivi inclusi apprendisti e praticanti;
- 2 sono incaricati della direzione o della vigilanza delle attività operative per conto delle imprese assicurate (ad es. consiglio direttivo, gerente, membri del consiglio di amministrazione, membri del consiglio di fondazione). Da questo novero è escluso l'ufficio di revisione;
- 3 operano, su mandato delle imprese assicurate o di un'azienda da queste incaricata, in una posizione assimilabile a quella di dipendente (come ad es. personale addetto alla sicurezza, alla manutenzione o alla pulizia);
- 4 svolgono, in qualità di avvocati, fiduciari, revisori contabili, consulenti fiscali e relativi dipendenti, attività tipiche della rispettiva professione per conto delle imprese assicurate;
- 5 sono stati incaricati, su mandato delle imprese assicurate o di un'azienda da queste incaricata, delle attività di installazione, manutenzione o assistenza dei sistemi IT (hardware), ovvero dello sviluppo, dell'assistenza o della manutenzione di programmi IT (software).
- 6 I soggetti menzionati nelle disposizioni da A3.3 fino ad A3.5 sono considerati come persone di fiducia soltanto durante la loro attività contrattuale per conto delle imprese assicurate. AXA risponde per i danni causati da queste persone solo nella misura in cui nessun'altra assicurazione sia tenuta a erogare prestazioni.

A4

Imprese assicurate

Sono considerate imprese assicurate

- 1 le persone fisiche o giuridiche ovvero le società di persone indicate nella polizza come stipulante;
- 2 le società affiliate dello stipulante con sede in Svizzera e nel Liechtenstein indicate nella polizza, purché risultino adempite le condizioni di seguito riportate. Sono considerate società affiliate le imprese giuridicamente indipendenti (persone giuridiche)
 - delle quali lo stipulante detiene direttamente o indirettamente oltre il 50% dei diritti di voto, oppure
 - che risultano di proprietà dello stipulante in misura pari al 20% – 50% dei diritti di voto, e per le quali questi può dimostrare di esercitare un'influenza preponderante sulla gestione degli affari.

A5

Validità temporale

- 1 La copertura assicurativa è operante per i danni patrimoniali causati nel corso della durata contrattuale della presente polizza e degli eventuali contratti e sostituiti dalla polizza stessa di cui le persone incaricate della direzione o della vigilanza delle imprese assicurate ai sensi della disposizione A 3.2 sono venute a conoscenza durante detto periodo.
- 2 In caso di un sinistro in serie ai sensi della disposizione B 1.3.3, il momento del cagionamento è considerato quello in cui è stato compiuto il primo atto.
- 3 L'obbligo di prestazione di AXA e il limite massimo del risarcimento si basano sulle condizioni del contratto di assicurazione (comprese quelle concernenti la somma assicurata e le franchigie) in vigore nel momento in cui il danno è stato originariamente causato.
- 4 In caso di ampliamento delle prestazioni assicurate o dell'estensione dell'assicurazione, la copertura secondo le nuove convenzioni è operante soltanto a condizione che, prima dell'entrata in vigore della modifica contrattuale, le persone incaricate della direzione o della vigilanza delle imprese assicurate non fossero a conoscenza di alcun atto ai sensi della disposizione A 1.
- 5 **Assicurazione del rischio precedente**
I danni patrimoniali riconducibili ad atti definiti nella disposizione A 1 e causati al massimo un anno anteriormente alla prima stipulazione della presente polizza sono coperti se le persone incaricate della direzione o della vigilanza delle imprese assicurate ne vengono a conoscenza per la prima volta nel corso della durata dell'assicurazione.
- 6 **Assicurazione dei rischi postumi**
Dopo l'estinzione dell'assicurazione, la copertura assicurativa si estende anche ai danni patrimoniali causati nel corso della durata contrattuale della polizza e di cui le persone incaricate della direzione o della vigilanza delle imprese assicurate sono venute a conoscenza entro due anni all'estinzione del contratto.
- 7 **Assicurazione del rischio postumo per le società affiliate**
Per le società affiliate, la copertura assicurativa si estende anche ai danni patrimoniali causati prima dell'uscita dalla cerchia delle imprese assicurate e di cui le persone incaricate della direzione o della vigilanza di tali aziende sono venute a conoscenza entro due anni all'uscita dalla suddetta cerchia.

A6

Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

A7

Esclusioni

L'assicurazione non copre

- 1 i danni causati da persone di fiducia che detengono una partecipazione finanziaria diretta o indiretta nelle imprese assicurate in misura superiore al 15%;
- 2 gli atti commessi da persone di fiducia, dopo che gli incaricati della direzione o della vigilanza delle imprese assicurate erano venuti a conoscenza del fatto che le stesse avevano già commesso altri atti illeciti in precedenza. Questo principio trova applicazione anche per gli atti commessi prima dell'inizio del contratto;
- 3 pene convenzionali, multe, sanzioni pecuniarie o risarcimenti a carattere punitivo (incl. punitive, exemplary o multiple damages), oppure danni patrimoniali che derivano da imposte o contributi alle assicurazioni sociali o risultano in correlazione con tali aspetti;
- 4 danni patrimoniali indiretti, ad es. a seguito di mancato guadagno o violazione della proprietà intellettuale (fatta salva la disposizione A 2.5);
- 5 danni a seguito di sciopero, pretese in materia di diritto del lavoro, rapimento, estorsione e richieste di riscatto;
- 6 danni in relazione alla negoziazione fra l'altro di cartevalori, azioni, derivati, divise, investimenti o altre operazioni a termine, qualora la persona di fiducia non abbia causato il danno intenzionalmente a svantaggio delle imprese assicurate per procurare a se stessa un vantaggio patrimoniale illecito. Il fatto che la persona in questione abbia perseguito soltanto una remunerazione salariale più elevata (stipendio, salario, partecipazione agli utili, ecc.) non è considerato come tentativo di procurarsi un vantaggio patrimoniale illecito;
- 7 i danni causati da persone di fiducia ai sensi della disposizione A 3.2, qualora tali persone non abbiano arrecato il danno intenzionalmente a svantaggio delle imprese assicurate per procurare a se stessi un vantaggio patrimoniale illecito. Il fatto che la persona in questione abbia perseguito soltanto una remunerazione salariale più elevata (stipendio, salario, partecipazione agli utili, ecc.) non è considerato come tentativo di procurarsi un vantaggio patrimoniale illecito.

B Sinistri

B 1

Prestazioni

- 1 AXA si occupa del trattamento del sinistro solo se le prestazioni assicurate superano l'ammontare della franchigia.

2 Trattamento del sinistro

- 2.1 AXA corrisponde l'indennizzo qualora l'impresa assicurata sia in grado di dimostrare il motivo e l'entità dell'obbligo di risarcimento dell'autore del danno identificato e conosciuto.

Come requisito preliminare per un obbligo di prestazione, l'impresa assicurata può essere indotta da AXA a promuovere un'azione penale nonché avanzare richiesta di risarcimento nei confronti dei responsabili del danno, conferendo procura processuale all'avvocato designato da AXA.

- 2.2 Qualora un procedimento penale venga sospeso o si concluda con un proscioglimento, AXA corrisponde comunque un indennizzo a condizione che la sospensione o il proscioglimento non siano avvenuti per mancato dolo e il danno subito sia ascrivibile con preponderante probabilità a una persona di fiducia assicurata.
- 2.3 Inoltre, AXA corrisponde l'indennizzo qualora l'impresa assicurata subisca un danno ai sensi delle disposizioni A.2.3 o A.2.4 delle CGA da parte di un terzo esterno.
AXA versa l'indennizzo solo dopo che l'impresa assicurata abbia sporto denuncia contro ignoti.
- 2.4 L'impresa assicurata è tenuta a dimostrare il danno patrimoniale. Un semplice raffronto tra stato teorico e stato effettivo, nonché dati rilevati in modo statistico non sono accettabili come attestazione di un danno patrimoniale.

3 Limitazione delle prestazioni

- 3.1 Le prestazioni di AXA per tutti i danni e le spese sono limitate alla somma assicurata fissata nella polizza. Ai singoli rischi inclusi nell'assicurazione si applica un eventuale massimale speciale (somma limitata che rientra nella somma assicurata) specificato nella polizza.

Se i danni e le spese (comprese quelle in rapporto con rischi per cui sono stati fissati dei massimali) superano la somma assicurata che è indicata nella polizza per ogni sinistro o per un sinistro in serie, l'ammontare del risarcimento a carico di AXA è limitato al massimo alla somma assicurata (indennizzo massimo).

Dalla somma assicurata e dal massimale speciale viene dedotto l'ammontare della franchigia convenuta. Gli oneri interni sostenuti da AXA per il trattamento del sinistro non vengono conteggiati.

- 3.2 La somma assicurata e il massimale speciale sono intesi come garanzia unica per ogni anno di assicurazione, vale a dire come importo che viene corrisposto al massimo una volta per tutti i danni e le spese verificatisi cumulativamente nel corso dello stesso anno di assicurazione.

Per anno di assicurazione si intende il periodo di tempo in base al quale viene calcolato il premio annuo, il quale si estende dalla data di esigibilità del premio annuo fino al termine del giorno che precede la data di esigibilità del premio annuo successivo.

- 3.3 Più atti commessi dalla stessa persona nonché gli atti a cui partecipano assieme più persone sono considerati come un unico sinistro (sinistro in serie).

- 3.4 Qualora AXA riceva un avviso di sinistro e venga constatato che al momento del cagionamento del danno il numero di persone attive per conto delle imprese assicurate ai sensi delle disposizioni A 3.1 e A 3.2 (senza i praticanti e apprendisti) non era conforme a quanto indicato nella polizza, il danno viene risarcito soltanto in misura proporzionale al rapporto tra il numero di persone incluse nell'assicurazione e il numero di persone effettivamente occupate nelle aziende in questione al momento in cui si è verificato il sinistro.

E fatta salva la disposizione C 2.1.2.

4 Spese di accertamento e di procedura giudiziale

AXA rimborsa all'impresa assicurata gli oneri dimostrabilmente sostenuti

- spese esterne per la constatazione del danno, ovvero costi sostenuti per l'accertamento dell'entità del danno;
- spese esterne per la procedura giudiziale, ovvero costi per far valere le pretese di risarcimento danni nei confronti dell'autore.

L'erogazione di una prestazione è subordinata alla preventiva autorizzazione scritta da parte di AXA.

5 Altre assicurazioni

Qualora sussista un'altra assicurazione che è tenuta a erogare le prestazioni relative allo stesso sinistro o allo stesso sinistro in serie, le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento

- che eccede la somma assicurata e/o i massimali speciali dell'altra assicurazione (copertura della differenza di garanzia);
- che eccede l'estensione della copertura dell'altra assicurazione (copertura differenza di condizioni).

Le prestazioni dell'altra assicurazione vengono dedotte dalla somma assicurata e/o dai massimali speciali del presente contratto.

B 2

Franchigia

Lo stipulante sopporta per ogni sinistro la franchigia che è indicata nella polizza. Ai singoli rischi si applica un'eventuale franchigia speciale specificata nella polizza per i danni corrispondenti. Qualora siano state convenute franchigie di diversa entità, lo stipulante dovrà sopportare al massimo l'importo corrispondente alla franchigia più elevata fra tutte quelle pattuite. La franchigia si riferisce anche alle spese ai sensi della disposizione B 1.4.

B3

Avviso di sinistro e obblighi d'informazione

- 1 Al verificarsi di un evento le cui probabili conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione, l'impresa assicurata deve darne avviso quanto prima ad AXA.

- 2 Dietro apposita richiesta, l'impresa assicurata è tenuta a informare AXA in modo tempestivo e veritiero circa il momento, le circostanze e l'entità del danno, fornendo altresì tutte le indicazioni e i documenti richiesti per un potenziale accertamento del caso; sempre dietro richiesta, AXA deve poter avere libero accesso ai libri contabili e ai giustificativi dell'impresa assicurata.

C Disposizioni varie

C1

Inizio e scadenza del contratto

- 1 **Durata del contratto**
 - 1.1 La data di decorrenza e quella di scadenza del contratto sono indicate nella polizza.
 - 1.2 Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta dandone comunicazione scritta allo stipulante. In caso di rifiuto da parte di AXA, la copertura assicurativa eventualmente concessa a titolo provvisorio si estingue dopo 3 giorni da quando lo stipulante ha ricevuto la relativa notifica. In questo caso il premio è dovuto in proporzione alla durata effettiva del contratto.
 - 1.3 Alla data di scadenza il contratto si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che una delle parti contraenti non lo disdica entro i termini previsti. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data di scadenza convenuta.
 - 1.4 Mediante un preavviso di 3 mesi, da darsi per iscritto, il contratto può essere disdetto annualmente da entrambe le parti contraenti per la fine dell'anno di assicurazione.
 - 1.5 In caso di fallimento dello stipulante, gli effetti del contratto cessano con la dichiarazione di fallimento.
Entro 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento l'amministrazione del fallimento può, dietro pagamento del premio, richiedere la continuazione della polizza con decorrenza dalla data di detta dichiarazione.
- 2 **Disdetta in caso di sinistro**
 - 2.1 Dopo ogni sinistro per il quale AXA è tenuta a versare le prestazioni, sia lo stipulante che AXA hanno la facoltà di disdire il contratto. Nella fattispecie, AXA può esercitare tale diritto al più tardi all'atto del pagamento dell'indennizzo; lo stipulante entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza del pagamento.
 - 2.2 Laddove il contratto venga disdetto a seguito di sinistro, l'obbligo di prestazione di AXA si estingue 30 giorni dopo il ricevimento della disdetta.

C2

Aggravamento e diminuzione del rischio

- 1 **Aggravamento del rischio**
 - 1.1 Lo stipulante ha l'obbligo di notificare per iscritto ad AXA, al più tardi entro la fine dell'anno di assicurazione in corso, qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio, del quale le parti contraenti hanno determinato l'entità alla conclusione del contratto.
 - 1.2 Qualora dopo la stipulazione del contratto si aggiungano alla cerchia degli assicurati ulteriori persone di fiducia secondo la disposizione A 3, l'assicurazione è estesa anche a tali soggetti (copertura automatica).
 - 1.3 Se lo stipulante costituisce o rileva un'azienda con una partecipazione superiore al 50%, a partire dal momento della fondazione e/o dell'acquisizione anche questa è considerata come impresa assicurata, a condizione che la sede sia ubicata in Svizzera o nel Liechtenstein e lo scopo aziendale sia identico con quello dello stipulante (copertura automatica).
 - 1.4 Al più tardi entro la fine dell'anno di assicurazione, lo stipulante è tenuto a notificare per iscritto ad AXA le imprese di nuova integrazione, specificando in particolare le seguenti indicazioni:
 - nome, domicilio, forma giuridica, scopo aziendale, entità della partecipazione, numero di persone di fiducia ai sensi della disposizione C 5.1 per le aziende di nuova aggiunta.
 - 1.5 Per l'azienda aggiunta ex novo o il rischio modificato, AXA si riserva la facoltà di
 - ridefinire premio e condizioni con effetto retroattivo;
 - rifiutare l'assunzione;
 - disdire il contratto entro 14 giorni da quando ha ricevuto la relativa notifica.
 - 1.6 Da parte sua, lo stipulante ha la facoltà di disdire il contratto entro 14 giorni se le parti non riescono a mettersi d'accordo in merito al premio o alle condizioni.
Se AXA rifiuta di accettare la nuova azienda e di assumere il rischio modificato, oppure dà la disdetta del contratto, la copertura automatica e/o il contratto si estinguono dopo 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dello stipulante, del rifiuto o della disdetta in forma scritta.

In ogni caso AXA ha diritto al premio corrispondente al nuovo rischio, e ciò a contare dal momento in cui ha avuto effetto l'assicurazione fino all'estinzione della copertura provvisoria e/o del contratto.

- 1.7 Se per il rischio sopraggiunto è operativa un'assicurazione contro gli abusi di fiducia che è tenuta a erogare prestazioni per lo stesso sinistro o lo stesso sinistro in serie, le prestazioni di AXA sono limitate alla parte dell'indennizzo che eccede la somma assicurata o il massimale speciale dell'altra assicurazione contro gli abusi di fiducia (copertura della differenza nella garanzia).

2 Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio AXA riduce il premio di conseguenza, e ciò a decorrere dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione scritta dello stipulante.

C3

Eliminazione di un pericolo

Lo stipulante ha l'obbligo di eliminare a sue spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro. AXA può chiedere che il pericolo sia eliminato entro un termine adeguato.

C4

Violazione degli obblighi contrattuali o dell'obbligo di notifica

Se le imprese assicurate violano con colpa gli obblighi a loro incombenti (ad es. A 2.4, C 2 o C 7) o gli obblighi di avviso e/o di informazione (ad es. B 3), con un conseguente aumento delle prestazioni che AXA deve erogare, la copertura assicurativa si riduce in proporzione dell'aumento generato.

C5

Premio

1 Modalità di calcolo del premio

Ai fini della definizione del premio sono determinanti alla conclusione del contratto o al rinnovo del contratto le persone attive per conto delle imprese assicurate ai sensi delle disposizioni A 3.1 e A 3.2. Il premio viene calcolato in funzione del numero di persone (senza praticanti e apprendisti). Le modalità di calcolo del premio sono definite nella polizza e si basano sulle categorie.

2 Pagamento del premio

Il premio che risulta nella polizza scade il primo giorno di ogni anno di assicurazione; il primo premio è esigibile alla data indicata nella polizza di versamento. Se è stato convenuto il pagamento a rate, viene applicato un supplemento per ogni singola rata.

C6

Cessione di diritti

Senza il consenso di AXA, le imprese assicurate non sono autorizzate a cedere i diritti derivanti dalla presente assicurazione.

C7

Diritto di regresso

Le pretese relative all'evento assicurato che l'impresa assicurata può far valere nei confronti delle persone responsabili o di terzi passano ad AXA fino a concorrenza dell'indennità da essa eventualmente corrisposta. AXA può richiedere all'impresa assicurata una dichiarazione di cessione scritta.

L'impresa assicurata è responsabile nei confronti di AXA per qualsiasi pregiudizio del diritto di regresso di quest'ultima.

C8

Protezione dei dati

In relazione alla gestione dei dati ricevuti nella fase di preparazione e di esecuzione del contratto, rimandiamo alle spiegazioni nella sezione "La vostra assicurazione contro gli abusi di fiducia in sintesi".

C9

Liechtenstein

Se un'impresa assicurata ha la propria sede o un'unità operativa nel Liechtenstein e soggiace pertanto al diritto di tale paese, trova applicazione quanto segue:

Se nella polizza o nelle condizioni di assicurazione viene fatto riferimento alla legislazione svizzera, per l'impresa o la sede interessata è intesa la corrispondente legislazione del Liechtenstein.

C10

Diritto applicabile e foro competente

- 1 Per il presente contratto di assicurazione si applica esclusivamente il diritto svizzero; analogamente, per le imprese assicurate con sede nel Liechtenstein fa stato la legislazione di tale paese.
- 2 In caso di controversie derivanti dal presente contratto sono esclusivamente competenti i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di un'impresa assicurata con sede nel Liechtenstein, i tribunali di tale paese.

C11

Sanzioni

La copertura assicurativa non è operante se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono alla fornitura delle prestazioni risultanti dal contratto.

